LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 67

Esportazione di sale dalla Sicilia e dalla Sardegna. Trasporto di sale in cabotaggio

Commette contrabbando:

1° chiunque esporta senza permesso tabacchi greggi nazionali oppure esporta quantita' o partite diverse da quelle autorizzate;

2° chiunque esporta senza bolletta di cauzione dalla Sardegna, dalla Sicilia, ed isole minori ad esse adiacenti, sali destinati all'estero con navi di portata minore di 50 tonnellate;

3° chiunque, senza bolletta di cauzione, trasporta sali in cabotaggio lungo le coste della Sardegna, della Sicilia ed isole minori ad esse adiacenti.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 30 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando
Sezione	I — Dei casi di contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-67-esportazione-di-sale-dalla-sicilia-e-dalla-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

sardegna-trasporto-di-sale/versione/0